


Pubblicato il 06/12/2022

N. 09748/2022 REG.PROV.PRES.
N. 11701/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11701 del 2022, proposto da Federico Favasuli, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Calabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Commissione interministeriale RIPAM;
- Formez P.A.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n.12

nei confronti

Vincenzo Vitale, Vincenzo Giuseppe Puliatti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria vincitori ed idonei (Profilo Data entry Reggio Calabria, Area Seconda, Fascia Economica F1 Codice DATA_RC 82 unità) del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia” (indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/04/2022), approvata e pubblicata sul sito dedicato il 23 settembre 2022;
- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio;
- della prova scritta somministrata al ricorrente (con specifico riferimento al quesito n. 22);
- degli atti e/o dei verbali di valutazione di detta prova scritta, nelle parti in cui ledono le posizioni giuridiche soggettive del ricorrente;
- dei verbali (di estremi sconosciuti) con cui si è provveduto alla validazione dei quesiti a risposta multipla della prova scritta somministrata, nella parte di interesse;
- dei verbali e degli atti con cui è stata giudicata errata la risposta data dal ricorrente al quesito 22;
- nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’attribuzione del punteggio pari a 24,25 e dunque un miglior posizionamento nella graduatoria di riferimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza di questa Sezione, in data 10 novembre 2022, n. 14575, con la quale è stata rilevata l’esigenza che il contraddittorio processuale venisse, a cura della parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in

graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dal ricorrente stesso reclamato;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente presentata in data 5 dicembre 2022, con la quale, *“considerato il numero dei soggetti destinatari della notificazione”*, si chiede autorizzarsi la notificazione a mezzo di pubblici proclami;

Preliminarmente osservato come il comma 4 dell'art. 41 c.p.a. prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati suscettibili di essere interessati dalla notificazione, possa, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione nominativa dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Rimane, ovviamente, ferma la già fissata Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2023 ai fini del prosieguo della trattazione della controversia ai fini cautelari.

P.Q.M.

autorizza, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati in motivazione, la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 dicembre 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto n. 09748/2022 reg. prov. pres. del Presidente della Sezione Quarta del TAR Roma, reso nel giudizio n. 11701/2022 r.g., pendente innanzi alla medesima Sezione, e pubblicato in data 6 dicembre 2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.